

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 295-B}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZ, KESSLER, FIORET, BALLARDINI, MAROCCO,
DEL PENNINO, BENEDIKTER, GAMPER**

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 1° giugno 1977

**MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 13 luglio 1977 (Stampato n. 745)

Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per
il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151,
sul nuovo diritto di famiglia

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 luglio 1977*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

La lettera *a*) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, è sostituita con la seguente:

« *a*) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti dal codice civile per la trascrizione ».

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Dopo l'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo 33-*bis*:

« Il diritto spettante ai coniugi in regime di comunione legale o convenzionale è intavolato in forza dell'atto di acquisto, corredato, ove da esso non risulti il rapporto di coniugio, dell'estratto dell'atto di matrimonio o di altra idonea documentazione ».

ART. 3.

All'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è aggiunto il seguente comma:

« Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 94 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari è inserito il seguente articolo 94-*bis*:

« La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non è giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-*bis*, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma ».

NORME TRANSITORIE

ART. 5.

I diritti soggetti alla disciplina di cui al primo comma dell'articolo 228 della legge 19 maggio 1975, n. 151, devono d'ufficio essere iscritti con riserva degli effetti pre-

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico:

« Se l'acquisto di un diritto è soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione ».

ART. 4.

Identico.

NORME TRANSITORIE

ART. 5.

Identico.

visti da detto articolo. Tale riserva deve essere indicata, in quanto ne emergano i presupposti, anche per le iscrizioni già eseguite.

ART. 6.

Per le iscrizioni di diritti al nome del solo acquirente, eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge, deve essere indicata d'ufficio, in quanto non risultino esclusi i presupposti, la riserva del regime previsto dall'articolo 159 del codice civile.

ART. 6.

Identico.